

# COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS

## Provincia di CAMPOBASSO

committente

**SOLAR ENERGY SEI S.r.l.**  
Via Sebastian Altmann, n.9 - 39100 Bolzano (BZ)

progetto

**"PROGETTO PARCO AGROVOLTAICO -  
Potenza di picco di 121,631 MWp e Potenza Nominale di 109,805 MW e con  
abbinato sistema di accumulo Potenza Nominale 50,4 MW  
Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)  
Località Saccione - Sassano  
e relative opere di connessione"**



**Merlino Progetti srl**  
Via P. U. Frasca snc  
66100 Chieti  
0871.552751 - info@merlinoprogetti.it  
www.merlinoprogetti.it

il progettista

**Dott. Ing. Domenico Merlino**



denominazione elaborato

**RISPETTO DGR 187-2022**

scala

elaborato n.

**R4**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
01	LUGLIO 2024	prima emissione	LD

**D.G.R. n. 187 del 22/06/2022 – Individuazione delle AREE E SITI NON IDONEI all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010”**

*Con l’emanazione di questa delibera, la giunta regionale molisana individua le aree ed i siti non idonei all’installazione ed esercizio di impianti FER nel territorio molisano, riferendole nello specifico alle tipologie di impianti eolici, fotovoltaici a terra, idroelettrici e a biomassa.*

*Premettendo che, nella fattispecie, trattasi di impianto **Agrovoltaico**, si riporta di seguito la verifica al quanto previsto dalla DGR, mediante disamina dei vari punti in essa riportati e riguardanti gli impianti fotovoltaici a terra.*

**VERIFICA RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLE DGR 187 DEL 22/06/2022 e DGR 621 DEL 04/08/2011:**

*“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010”*

**1. AREE NON IDONEE - impianti fotovoltaici a terra (pag. 2 della DGR)**

*Si premette che la verifica **E’ RIFERITA ALLA SOLA AREA DI IMPIANTO DI GENERAZIONE.***

*Premettendo che l’impianto di progetto è di **natura fotovoltaica**, tipologia per la quale non sussistono più le limitazioni imposte dalla LR 22/2009 grazie alla promulgazione dell’Art. 7 Modifiche alle leggi regionali comma 16 della L.R. 24 maggio 2022, n.8 - Legge di stabilità regionale anno 2022 e sentenza TAR Molise n. 278-2022 del 25.07.2022, e premettendo che l’impianto di generazione fotovoltaico è esterno a qualsiasi area protetta o individuata dalla LR 22/2009 come non idonea, rispetto ai punti elencati nella DGR in esame e sotto disaminati, si specifica che:*

# 1 AREE NON IDONEE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

## 1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale:

### 1.1. Beni culturali

artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004: l'area di impianto è esterna a tali aree: si rimanda alla relazione archeologica di progetto allegata al deposito del progetto (elaborato R17) e relativi allegati;

### 1.2. Beni paesaggistici

Aree individuate da PTPAAV:

L'area di impianto agrovoltaiico di progetto ricade in Piani di Area Vasta n. 1 ma non ricade in aree dichiarate inidonee individuate nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2;

Vette e crinali montani e pedemontani: Sono inidonee le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore eccezionale e elevato: l'area di impianto non interessa tali aree;

1.3. Tratturi: l'area di impianto esclude le aree inidonee interessate alla rete tratturale e relativa fascia di rispetto di 50 metri, l'area di impianto è ubicata sud rispetto al Tratturo L'Aquila-Foggia, precisamente il lotto n.2 che è il più vicino dista a circa 350 metri, inoltre l'area di impianto è ubicata a nord del Tratturo Centurelle-Montesecco, precisamente il lotto n.1 che è il più vicino dista a circa 980 metri;

1.4. Territori coperti da foreste e boschi - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g): l'area di impianto di generazione è esterna a tali aree, ed anche il cavidotto percorre una strada esistente esclusa da tale vincolo di tutela;

## 2. Aree protette:

2.1 Aree protette nazionali e Aree protette regionali: l'area di impianto è esterna a tali aree;

I.B.A. e ZPS: l'area di impianto è esterna a tali aree;

## 3. Aree agricole

3.1 Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.: sulle aree interessate all'impianto di generazione, allo stato di fatto non ci sono colture di questo genere ma semplicemente seminativi a rotazione come riportato nella Relazione Pedoagronomica;

Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.: sulle aree interessate all'impianto di generazione, allo stato di fatto, non ci sono colture di questo genere ma semplicemente seminativi a rotazione come riportato nella Relazione Pedoagronomica;

3.3. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico: non ci risulta che le aree progettuali siano ricomprese in tali terreni. Questi ultimi sono non irrigui quindi privi di fonti naturali di approvvigionamento idrico né, tantomeno, serviti da rete idrica come riportato nella Relazione Pedoagronomica;

4. **Aree in dissesto idraulico e idrogeologico:** l'area di impianto di generazione è esterna a qualsiasi area attenzionata dal PAI;

## 2 FASCE DI RISPETTO (DGR 621/2011)

In merito alle fasce di rispetto previste, si specifica che:

- è rispettata la fascia di rispetto di "20 mt distanza dalle autostrade", essendo l'area di impianto di generazione distante **circa 6.3 km** dalla A14, ovvero dall'autostrada più prossima, a nord dell'impianto;
- La distanza di 10 m dei moduli fotovoltaici dalle strade comunali risulta sempre rispettata;
- è rispettata la fascia di rispetto di "1500 mt lineari dalla costa verso l'interno del territorio regionale", essendo l'area di impianto di generazione distante **circa 7,6 km** dal litorale adriatico, **OVVERO** (linea di costa più prossima al sito di intervento) ;
- sono rispettati tutti i "Vincoli e fasce di rispetto previste dall'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004", essendo il layout di impianto esterno a tali aree tutelate.

## 3 AREE DI ATTENZIONE

**Aree di attenzione come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014:** Con riferimento alle 'aree di attenzione' di cui alla delibera in esame, che, in particolare, richiama gli areali di cui **all'art. 1 comma 3 della L.R. 23/2014**, si ha che:

- a) **Important bird areas:** Le opere di progetto **non ricadono** all'interno di aree IBA, l'area "IBA più vicina è IBA125-Fiume Biferno" e dista circa 7,9 km ad ovest dal lotto di impianto più vicino;
- b) **buffer di area di 2 Km attorno al perimetro dei SIC-ZCS:** L'area di impianto di generazione **non ricade** all'interno del buffer di 2 Km dalle SIC-ZSC e dista circa 7,05 km dall'area "ZSC-Torrente Cigno" ubicata a ovest dal lotto di impianto più vicino, inoltre dista circa 5,05 km dall'area "ZSC-Duna e Lago di Lesina, Foce del Fortore" ubicata a nord del lotto di impianto più vicino;
- c) **buffer di area di 4 Km attorno al perimetro delle ZPS:** L'area di impianto di generazione **non ricade** nel buffer di 4 km previsto per le ZPS e dista circa 7,05 km dall'area "ZPS-Lago di Guardialfiera, Foce Fiume Biferno" ubicata a ovest dal lotto di impianto più vicino;
- d) **aree tratturali, comprensive della sede del percorso tratturale e di una fascia di rispetto estesa per 50 metri per ciascun lato del tratturo:** L'area di impianto di generazione **non ricade** in tali area di attenzione, precisamente nella fascia di rispetto del Tratturo L'Aquila-Foggia che è ubicato a circa 370 metri a nord dal lotto di impianto più vicino;
- e) **siti o zone di interesse archeologico...:** l'area di impianto di generazione **non ricade** in tali aree;

- f) **paesaggi agrari storicizzati o caratterizzati da produzioni agricolo-alimentari di qualità: l'area di impianto di generazione non ricade in tali aree; come già anticipato, sulle aree interessate dall'impianto di generazione, allo stato di fatto non ci sono colture di questo genere;**
- g) **aree naturali protette ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette....: l'area di impianto di generazione non ricade in tali aree;**
- h) **aree caratterizzate da situazioni di dissesto.....: l'area di impianto di generazione non ricade in zone attenzionate dal PAI;**
- i) **essa ricade in Zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, vincolo che tuttavia non risulta ostativo ai fini della realizzazione delle opere di progetto; si procederà pertanto alla richiesta di Nulla Osta agli enti preposti per il superamento del suddetto vincolo analizzato;**

**Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica:** l'area di impianto di generazione risulta esterna ad aree di notevole interesse pubblico individuate con decreti ministeriali. In merito si rimanda alla relazione paesaggistica allegata al progetto.

**VERIFICA RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA DGR 158 DEL 21/04/2023:**

**“Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili-criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”.**

Si premette che la verifica **E' RIFERITA ALLA SOLA AREA DI IMPIANTO DI GENERAZIONE.**

Premettendo che l'impianto di progetto è di **natura agrovoltaica**, tipologia per la quale non sussistono più le limitazioni imposte dalla LR 22/2009 grazie alla promulgazione dell'Art. 7 Modifiche alle leggi regionali comma 16 della L.R. 24 maggio 2022, n.8 - Legge di stabilità regionale anno 2022 e sentenza TAR Molise n. 278-2022 del 25.07.2022, e premettendo che l'impianto di generazione agrovoltaico è esterno a qualsiasi area protetta o individuata dalla LR 22/2009 come non idonea, rispetto ai punti elencati nella DGR in esame e sotto disaminati, si specifica che:

- La DGR 158 del 21/04/2023 integra la DGR 621/2011 e DGR 1587/2022 già analizzate nei paragrafi precedenti di questa relazione;

- *L'impianto di progetto non rientra nei casi di cui all'art. 6 commi a-b-c-d-e-f-h-h della DGR 158 del 21/04/2023;*